

TI_GERICHTE 9.2015.113 vom 24. November 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2015.113

FR: TI_GERICHTE 9.2015.113 du 24 novembre 2015

IT: TI_GERICHTE 9.2015.113 del 24 novembre 2015

Regeste

Designazione del curatore

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC). Interposto il 2/3 luglio 2015 - e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 6 luglio 2015 - contro una decisione emanata il 26 giugno 2015, il reclamo è tempestivo.

E. 2

Il reclamante chiede di essere nominato curatore di PI 1, invece di CURA 1 nominato dall'Autorità di protezione. Egli ritiene che quest'ultimo infatti non è conosciuto dalla curatelata, che non è stata interpellata in merito a tale scelta. Egli ritiene di essere più idoneo ad assumere il mandato di curatore, poiché conosce le ultime volontà dell'interessata e ha "sempre fatto gli interessi della signora". Al proposito chiede che una nuova decisione venga presa "in virtù di un'audizione vera e propria della signora PI 1".

E. 3

La designazione del curatore è di competenza dell'autorità di protezione, che a norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Giusta l'art. 401 cpv. 1 CC, la persona interessata capace di discernimento ha il diritto di proporre in qualità di curatore una persona di sua scelta. L'Autorità di Protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4, sentenza CDP del 29 settembre 2015, inc. n. 9.2014.105, consid. 4.1). Se la persona proposta adempie alle condizioni legali previste dalla norma e accetta il mandato, l'Autorità

di protezione è tenuta a nominare la persona proposta dall'interessato anche se essa non è la più competente tra i candidati possibili (art. 401 cpv. 1 CC; Steinauer/Foutoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1170). L'Autorità è tenuta altresì ad attirare l'attenzione delle persone vicine all'interessato sulla possibilità che appartiene loro di formulare una proposta di curatore idoneo. Invero, anche qualora il curatore è proposto dai congiunti o da altre persone vicine all'interessato, l'Autorità di protezione deve tenerne conto. In questo contesto dispone tuttavia di un potere di apprezzamento più ampio e può non dare seguito alle proposte elaborate. L'Autorità di protezione può in particolare nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dalle persone vicine all'interessato (Steinauer/Foutoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1174). L'art. 401 cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell' autodeterminazione , secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell'art. 400 cpv. 1 CC, l'autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPAG, Guide pratique Protection de l'adulte, N. 6.21; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli , art. 401 CC n. 1). Il rifiuto della persona scelta dal curatelato deve essere motivato, per esempio dall'insufficienza delle competenze in relazione alle mansioni che devono essergli affidate (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli , art. 401 CC; sentenza del tribunale federale del 5 ottobre 2000, inc. 5P.332/2000).

E. 4

Nel caso in esame l'Autorità di protezione ha specificato che PI 1 non era in grado di sostenere un'audizione, ragion per cui non è stato possibile sentirla per accertare eventuali sue proposte (cfr. certificato medico 17 giugno 2015, dr. med. _____). Pure dinnanzi a questo Giudice non è stato possibile organizzare un'audizione, poiché al momento di fissare un incontro con il suo medico curante, l'interessata risultava non essere “ in grado né di comprendere il significato né di esprimere il suo volere in merito ai propri interessi ” (cfr. certificato medico 11 novembre 2013 dr. med. _____). Vista la sua incapacità di esprimersi, non si può considerare violato il suo diritto di essere sentita né può essere accolta la richiesta del reclamante di decidere “ in virtù di un'audizione vera e propria della signora PI 1 ”.

E. 5

Risulta dagli atti che il reclamante non è stato proposto dall'interessata, bensì con scritto 18 giugno 2015 all'Autorità di protezione ha presentato spontaneamente la sua candidatura per divenire curatore di PI 1. Interpellata dall'Autorità di protezione, con scritto del 25 giugno 2015 l'assistente sociale dell'Ospedale _____ di _____ ha riferito che in un'occasione RE 1 era presente nella camera di PI 1 e chiedeva le chiavi della sua abitazione poiché “ desiderava andare a casa sua per prenderle degli effetti personali da portarle in ospedale ”. L'assistente sociale ha indicato di aver chiesto all'interessata “ per ben tre volte se conosceva il signore accanto al letto e se ricordava il suo nome ” ma lei “ non lo ha mai identificato ”. Di conseguenza le chiavi non gli sono state consegnate. L'Autorità di protezione ha giustificato la decisione di non accogliere la candidatura di RE 1 poiché “ non scaturisce dalla signora PI 1 ” e “ non ha trovato riscontri circa l'asserito rapporto di fiducia ”. Ha pure precisato che “ qualora in futuro l'interessata dovesse

effettivamente - e con adeguata cognizione - confermare il desiderio di essere amministrata dal signor RE 1, la nomina potrà essere rivista”. Infine ha precisato che “frattanto si preferisce dare incarico a persona nota ed ampiamente accreditata presso la scrivente Autorità, identificata nel signor CURA 1, da _____ in _____”. Con la propria replica del 16 luglio 2015, il reclamante ha allegato copia di una busta datata aprile 2006 indicante “offerta per la celebrazione e S. messa in suffragio per il defunto _____”, e “tramite sig. RE 1”. Il reclamante la reputa sufficiente a dimostrare “che la sua fiducia (della reclamante, ndr), acquisita in questi anni, era piena” nei suoi confronti. Tuttavia, così come espresso in duplice dall’Autorità di protezione - che ha sostenuto che si tratterebbe di “una semplice consegna di obolo” - anche secondo questo Giudice il suddetto documento non dimostra alcun rapporto di fiducia, né, come pretende il reclamante, che egli si sia occupato attivamente degli interessi di PI 1. Da quanto emerge dagli atti, PI 1 non è più in grado di formulare proposte sulla scelta del curatore, né riconosce o ricorda RE 1. Al proposito anche la dr. med. _____ su richiesta di questo Tribunale, ha precisato in data 26 ottobre 2015 di aver potuto appurare nel corso di un recente colloquio “PI 1 non ricorda il signor RE 1; ha invece alcuni ricordi che riguardano la Famiglia _____ in generale”. Come indicato in precedenza, a nche qualora il curatore sia proposto dai congiunti o da altre persone vicine all’interessato, l’Autorità di protezione ne tiene conto, disponendo tuttavia di un ampio potere di apprezzamento. L’Autorità di protezione può non dare seguito alle proposte formulate e nominare un curatore che giudica più idoneo. Ciò che nel caso in esame ha fatto, specificando tuttavia che la decisione potrà essere rivista qualora fosse possibile chiarire la reale volontà della curatela. Secondo questo Giudice, tale decisione non può prestarsi a critiche, considerata la situazione e in particolare l’impossibilità di chiarire eventuali desideri dell’interessata, che non risulta aver lasciato disposizioni in proposito. Peraltro nemmeno il reclamante ha dimostrato un legame o un qualsivoglia rapporto con l’interessata, se non con il documento già citato, che non permette di far supporre che egli si sia già occupato degli interessi di PI 1 in passato o che quest’ultima potrebbe desiderare la sua nomina in qualità di curatore.

E. 6

Alla luce delle considerazioni di cui sopra la decisione impugnata resiste alle critiche e va confermata. Il reclamo va pertanto respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza sono quindi poste a carico del reclamante.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.